FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DELL'8 OTTOBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO NAZIONALE

STRALCIO CORTE SPORTIVA DI APPELLO - III^SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N.008/CSA
(2015/2106)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 agosto 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

II^COLLEGIO

Prof. Mario Serio - Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vassalli - Componenti; Dott. Franco Granato -Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL SIG. MONARDO VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO 2010/REGGIOMEDITERRANEA DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R.Calabria – Com.Uff. n.153 del 30.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R.Calabria – Com.Uff. n.168 del 26.5.2015).

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig.MONARDO Valentino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 05 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.1 della Società A.S.D. VILLESE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 17.9.2015 (ammeda di € 600,00, squalifica del calciatore D'AGOSTINO Giovanni per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo assumendo che il calciatore D'Agostino Giuseppe si è sempre distinto per correttezza e sportività e che solo la tensione della gara può averlo spinto ad eccedere in proteste. Non ha assolutamente tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro. La Villese respinge inoltre ogni responsabilità dei propri sostenitori per aver offeso, minacciato, lanciato monetine e sputato uno degli assistenti arbitrali.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati da arbitro e assistente non possono esser posti in dubbio.

In relazione alle sanzioni considera, tuttavia, congruo rimodulare l'ammenda riducendola a € 400,00.

La sanzione comminata al calciatore D'Agostino Giuseppe appare, al contrario, equa tenuto conto che una delle quattro giornate consegue all'espulsione per doppia ammonizione.

P.Q.M.

a parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda a € 400,00;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conte della Società reclamante.

RECLAMO n. 2 della Società A.S. FUTSAL POLISTENA C.5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 17.9.2015 (ammeda di € 350,00, inibizione del dirigente BORGESE Giuseppe fino al 14.10.2015, inibizione del dirigente CIARDULLO Giuseppe fino al 30.9.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendone l'annullamento.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugnano le inibizioni ai dirigenti Borgese Giuseppe e Ciardullo Giuseppe in quanto inferiori al mese, ai sensi dell'art. art. 45, punto 3, lettera b) C.G.S..
Entrando nel merito ritiene questa Corte che i fatti da cui riviene la responsabilità della società Futsal Polistena non possono essere posti in dubbio. Considera, tuttavia, congruo rimodulare l'ammenda riducendola **€** 200,00.

P.Q.M.

-dichiarata l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugnano le inibizioni ai dirigenti BORGESE Giuseppe e CIARDULLO Giuseppe in quanto inferiori al mese, ai sensi dell'art. 45, punto 3, lettera b), del C.G.S.;
-lo accoglie in via parziale riducendo l'ammenda a **€** 200,00;
-dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 3della Società A.S.D. BRUTIUM COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 24.9.2015 (ammenda € 500,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante assume che la decisione del giudice sportivo sia da riformare in quanto non può essere provato che le frasi offensive rivolte all'arbitro provenissero dalla tifoseria del Brutium e che non appare plausibile che sputi provenienti dagli spalti abbiano attinto l'assistente arbitrale atteso che gli stessi distano dal campo oltre 10 metri.
Ritiene questa Corte che i fatti da cui riviene la responsabilità - poiché narrati dall'assistente arbitrale in modo circostanziato e con dovizia di particolari (i tifosi del Brutium erano riconoscibili in quanto portavano sciarpe, magliette, bandiere, striscioni, ecc..) – non possono essere posti in dubbio.
In relazione alla sanzione considera, tuttavia, congruo rimodulare l'ammenda riducendola **€** 300,00.

P.Q.M.

a parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda a **€** 300,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 8 OTTOBRE 2015**